

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

ORDINANZA 28 MAGGIO 2015

(EST. MARCO GATTUSO)

ORDINANZA

1. La causa è sufficientemente istruita su base documentale ed all'esito della trattazione può essere decisa senza l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori. La domanda svolta in opposizione a decreto ingiuntivo non è meritevole di accoglimento.

2. Con atto di citazione regolarmente notificato la parte opponente ha svolto opposizione a decreto ingiuntivo con il quale le era ingiunto il pagamento di € 11.229,54 in favore dell'opposta, rilevando espressamente di non negare l'esistenza di rapporti tra l'opponente e l'opposta, limitando le proprie difese alla contestazione dell'entità delle somme richieste (*«pur non negando l'esistenza di rapporti fra l'opponente e l'opposta, si contesta integralmente l'entità delle somme richieste poiché non dovute»*).

Come si rileva dall'esame dell'atto di citazione, la parte opponente non ha dato alcuna indicazione specifica in ordine alle ragioni della detta opposizione, essendosi limitata ad osservare come la documentazione prodotta con ricorso monitorio non potesse costituire prova del credito nel giudizio di opposizione e come vi fosse stata fra le parti *«poca chiarezza»*, osservando che i lavori erano stati portati a termine *«oltre il previsto»* e avevano presentato *«numerose problematiche»*.

Appare evidente come tali allegazioni siano del tutto indefinite e fumose.

3. Alla prima udienza del 21 maggio 2015 il giudice istruttore rilevava, pertanto, come l'opposizione fosse del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro documentale, concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto a norma dell'art. 648 c.p.c..

4. Richiamato, quindi, l'art. 183-bis c.p.c. per il quale *«nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria»* ed osservato che la norma si applica ai procedimenti introdotti dopo l'11 dicembre 2014, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, il giudice istruttore rilevava quindi l'opportunità di procedere con rito sommario a norma dell'articolo 702-ter c.p.c. invitando le parti ad illustrare oralmente le proprie posizioni sul punto.

Sentiti, dunque, i difensori delle parti in ordine al prospettato mutamento del rito, alla medesima udienza il giudice istruttore, visto l'art. 183 *bis* c.p.c. disponeva procedersi a norma dell'articolo 702-ter ed invitava le parti ad indicare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendevano avvalersi e la relativa prova contraria, ravvisando esclusivamente nella novità della disposizione legislativa ragione per derogare alla procedura prevista dal Legislatore in via ordinaria, la quale indica di regola "la stessa udienza" per la deduzione dei mezzi di prova, ivi compresi i documenti.

Assegnato, pertanto, termine alle parti di giorni cinque per il deposito di nota contenente i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendevano avvalersi e la relativa prova contraria, rinvia la causa all'odierna udienza del 28 maggio 2015.

5. In data 25 maggio 2015 la parte opposta depositava memoria nella quale deduceva alcune prove orali, mentre la parte opponente non depositava alcuna ulteriore memoria.

Dall'esito della trattazione (in particolare dall'esame delle memorie effettivamente depositate), risulta in tutta evidenza come la parte opponente non abbia specificato ulteriormente le proprie assai fumose eccezioni, né avrebbe potuto, posto il termine previsto dal codice di rito a pena di decadenza. Per contro, si deve osservare come la parte opposta abbia prodotto in atti documentazione relativa all'ordine con il quale l'opponente aveva subappaltato alla società opposta il servizio di manutenzione dell'impianto anti-intrusione presso l'aeroporto di ... per la durata di 23 mesi. A fronte della prova, peraltro non contestata dalla parte opponente, della sussistenza dei rapporti negoziali, rafforzata dalla circostanza, anche questa non contestata dall'opponente, dell'avvenuto pagamento di buona parte delle fatture emesse dall'opposta, non è chi non veda come l'opposizione svolta dall'opponente sia rimasta del tutto priva di qualsiasi riscontro ed appaia, anzi, del tutto inconsistente. Ne consegue che anche le prove orali di parte opposta appaiano nella specie irrilevanti in quanto non necessarie ai fini dell'adozione della presente decisione.

L'opposizione, dunque, deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

6. Appare, inoltre, evidente come la domanda svolta in opposizione a decreto ingiuntivo sia del tutto priva di fondamento ed abbia avuto manifesta funzione dilatoria.

Nella specie si impone, per conseguenza, la condanna dell'opponente ai sensi del novellato articolo 96 comma 3 c.p.c., per il quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

Non può revocarsi in dubbio, difatti, che l'opposizione sia stata nella specie in effetti assolutamente priva di fondamento, in fatto e in diritto, e che la parte l'abbia messa in atto in evidente mala fede a soli fini dilatori.

Sul piano quantitativo la norma consente di determinare il danno equitativamente e, tenuto conto del danno provocato alla controparte (utilizzando quale parametro di riferimento le spese di lite

liquidate secondo i parametri vigenti), appare opportuna la liquidazione a norma dell'art. 96 III comma c.p.c. di € 3.200,00.

7. La condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della trattazione esperita (non v'è stata attività istruttoria) e dei parametri vigenti al momento dell'ultimazione dell'attività difensiva, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,

RIGETTA la domanda svolta in opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto **CONFERMA** il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;

CONDANNA a norma dell'art. 96 III comma c.p.c. l'opponente a pagare all'opposta l'importo di € 3.200,00;

CONDANNA inoltre l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta in € 3.235,00 per compensi, € 0,0 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*